Corso base per Volontari

La figura del volontario

Inquadramento, legislazione e responsabilità

Fino al 1992 …

Le Pubbliche Assistenze, riunite nell'associazione nazionale ANPAS, sono società di diritto privato, basate sul volontariato, che coadiuvano il SSN nella funzione di trasporto ammalati, sopravvivendo con le offerte dei cittadini, e, dagli anni 70-80, tramite convenzioni regionali che garantivano un rimborso chilometrico per ogni uscita dedicata al trasporto ammalati

SSUEm (Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza)

Universalmente noto con il numero telefonico assegnato (118), è stato istituito con il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 (*Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza*).

Dopo il 1992 …

Le Pubbliche Assistenze, diventano elemento del SSN, con una rigida codificazione delle procedure, senza capacità autodeliberativa in tema di soccorso

Chi è il Volontario?

Alla luce di ciò, come si inquadra il Volontario rispetto alla norma vigente?

Occorre innanzitutto vedere quali figure prevede il Codice nella trattazione del servizio pubblico

Ci troviamo nel Codice Penale.

Pubblico Ufficiale

Art. 357 c.p., comma 1,

è considerato **pubblico ufficiale** "agli effetti della legge penale" colui che esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Pubblico Ufficiale

Art. 357 c.p., comma 2,

Il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Pubblico Ufficiale

Art. 357 c.p.

Pertanto, può definirsi pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", vale a dire da quelle norme volte al perseguimento di una pubblica finalità ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Incaricato di pubblico servizio

Art. 358 c.p.

"sono **incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Il servizio pubblico può essere definito come il complesso di attività disciplinate nelle stesse modalità della pubblica funzione, ma mancanti dei poteri tipici di quest'ultima, anche attraverso l'iniziativa di altri enti o di soggetti privati, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Incaricato di pubblico servizio

Art. 358 c.p.

Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, così come la "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, senza la sussistenza, tuttavia, di poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine", né la "prestazione di opera meramente materiale".

Incaricato di pubblico servizio

Art. 358 c.p.

In virtù di quanto esposto, per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio", l'elemento discriminante è rappresentato non dalla natura giuridica assunta o posseduta dalla persona (fisica o giuridica), ma dalle funzioni attribuite al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Incaricato di servizio di pubblica utilità

Art. 359 c.p.

Sono **esercenti un servizio di pubblica necessita'**, agli effetti della legge penale, le persone che esercitano un servizio di pubblica necessita':

i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

Incaricato di servizio di pubblica utilità

I privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessita' mediante un atto della pubblica Amministrazione.

Reati “attivi”

L’**interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità** è il reato attribuibile agli esercenti di imprese che forniscano servizi pubblici o di pubblica necessità, nel caso in cui interrompano il proprio servizio o sospendano il lavoro degli uffici o dell’azienda, in modo da turbare la regolarità del servizio.
(Codice penale articolo 331)

Reati “attivi”

Il **falso** è un reato previsto e disciplinato dal codice penale agli artt. 476 e seguenti con riferimento agli atti. Esso si distingue in *falso materiale* e in *falso ideologico*.

Reati “attivi”

La falsità è materiale quando è l'atto in sé a essere fasullo, alterato o contraffatto, indipendentemente dalla verità dei fatti in esso attestati.

Reati “attivi”

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale

Gli artt. 476, 477 e 478 prevedono tra distinte fattispecie di falsificazione materiale ovvero contraffazione e alterazione commesse dal pubblico ufficiale, aventi a oggetto rispettivamente atti pubblici, certificati o autorizzazioni amministrative e copie autentiche di atti pubblici o privati e attestati del contenuto di atti.

Reati “attivi”

Falsità materiale commessa dal privato

L'art. 482 punisce invece le stesse condotte di cui agli articoli citati poste in essere, però, da un privato, mentre gli artt. 485 e 486 sanzionano penalmente la falsificazione di scritture private ovvero chiunque formi una scrittura privata abusando di un foglio firmato in bianco.

Reati “attivi”

La falsità ideologica in atti consiste invece nell'attestazione di fatti e situazioni non veritieri. L'atto è quindi autentico dal punto di vista formale, ma il suo contenuto è infedele alla realtà.

Reati “attivi”

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale

L'art. 479, punisce il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta in un atto pubblico fatti non veritieri. L'art. 480 punisce invece il pubblico ufficiale che commetta la falsificazione ideologica in certificati o in autorizzazioni amministrative.

Reati “attivi”

Falsità ideologica commessa dal privato

Un sanzione meno grave spetta invece, secondo l'art. 483, al soggetto privato che dichiari fatti non veritieri al pubblico ufficiale incaricato di redigere un atto pubblico.

Reati “attivi”

L'**abuso d'ufficio** è il delitto che commette il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio il quale, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Reati “attivi”

Art. 328 c.p. “Omissione d’atto di ufficio”

fatto causato da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che rifiuta indebitamente un atto che per ragioni del suo ufficio deve essere compiuto.
Il bene protetto è il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, i cui presupposti indefettibili sono l'effettività, la tempestività e l'efficacia dell'adempimento delle pubbliche funzioni e delle prestazioni dei pubblici servizi.

Reati "passivi"

Art. 341 *bis* c.p..

Bis poiché teoricamente preceduto dall'art. 341 c.p. recante titolo "**oltraggio a un pubblico ufficiale**", abrograto ex art 18 L. n. 205/1999.

Veniva punita, con la reclusione da sei mesi a sei anni, la condotta di chiunque offendesse l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.

Alla stessa pena era soggetto chiunque commettesse il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, con scritto o disegno.

Reati “passivi”

L’art. 341 *bis* c.p. nonostante il dettato di cui ai citati articoli, sanziona penalmente, con la **reclusione fino a tre anni**, la condotta di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, **offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni**.

Viene dunque delimitato il *locus commissi delicti* - in luogo pubblico o aperto al pubblico - e vengono tutelati onore e prestigio, non alternativamente come nel dettato di cui all’abrogato art. 341 c.p..

Reati “attivi” e “passivi”

Art. 575 c.p.

Omicidio

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 61 c.p.

Aggravanti

3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio

11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità

Reati “attivi” e “passivi”

La **lesione personale**, in diritto penale, è il delitto previsto dall'art. 582 del codice penale

Oggetto del reato in questione è la lesione personale inflitta ad uno o più soggetti, dalla quale deriva una malattia: la lesione non deve essere necessariamente violenta, essendo questa causabile da azione morale, omissione o contagio. L'unico evento del reato è soltanto la malattia causata, in quanto la lesione è soltanto *nomen iuris* del reato.

Reati “attivi” e “passivi”

Articolo 319 c.p.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni (1)

(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Reati “attivi” e “passivi”

Art. 320 c.p.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo

Reati “attivi” e “passivi”

Art. 317 c.p.

Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni

Reati “attivi” e “passivi”

Art. 629 c.p.

Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.

Il reato

Reato

- Delitto
- Contravvenzione

Diritto penale e Diritto civile

Diritto Penale		Diritto civile
DELITTO	CONTRAVVENZIONE	ILLECITO CIVILE
Dolo – Colpa		Responsabilità
Pena		Sanzione civile
Multa, reclusione	*Ammenda, arresto*	Risarcimento Annullamento Nullità …

Elemento psicologico del reato

Reato doloso **(secondo l'intenzione)**

Reato preterintenzionale **(oltre l'intenzione)**

Reato colposo **(contro l'intenzione)**

imprudenza, imperizia
negligenza, omissione
di norme o regolamenti

colpa gravissima, grave,
lieve, lievissima

Diritto civile

Responsabilità

- Contrattuale
- Extracontrattuale

Responsabilità contrattuale

- Opera quando si costituisce un "contratto" fra debitore e creditore
- Il contratto può anche essere implicito
- Il debitore ha l'obbligo di adempiere il contratto
- La responsabilità è presunta e spetta al debitore dimostrare che l'inadempimento non è stato dipendente dalla sua volontà
- La responsabilità opera in caso di dolo o colpa grave.
- Vale il concetto di "causa di forza maggiore"

Causa di forza maggiore

le **cause di forza maggiore** sono le condizioni alla verificazione delle quali cade l'obbligazione a fornire una prestazione contrattualmente prevista, senza che dalla mancata prestazione possano dipendere penali od altri effetti non previsti dall'accordo negoziato.

Diligenza

La **diligenza** (dal latino *diligere*, "scegliere") è l'assiduità, la precisione, lo scrupolo perseguiti nello svolgimento di un lavoro o di un compito.

La diligenza è la principale qualità che si richiede a professioni con una certa rilevanza giuridica come quelle del medico, dell'ingegnere, del notaio.

Si contrappone alla negligenza.

Responsabilità extracontrattuale

Opera quando non si costituisce un "contratto" fra debitore e creditore, neppure implicito

La responsabilità non è presunta e spetta al danneggiato dimostrare che vi è stato fatto illecito

La responsabilità opera anche in caso di colpa lieve.